



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Marcello Degni	Consigliere – Presidente f.f.
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere (relatore)
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Primo referendario
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Giulia Ruperto	Referendario

nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

**nei confronti dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza,
avente ad oggetto i bilanci di gestione per gli esercizi 2019 e 2020.**

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

VISTO l’articolo 1, commi 166, 167 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33;

VISTO l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTI gli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, n. 6/SEZAUT/2020/INPR e n. 9/SEZAUT/2021/INPR, con cui sono state approvate le linee guida, con correlato questionario, attraverso le quali i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale riferiscono alle Sezioni regionali di controllo relativamente ai bilanci degli esercizi 2019 e 2020;

VISTE le relazioni trasmesse dal collegio sindacale sugli esercizi 2019 e 2010 e la documentazione acquisita agli atti;

VISTE le segnalazioni, inviate alla Procura regionale e alla Sezione di controllo di questa Corte dall'ex componente del Collegio sindacale dell'ATS Brianza nel periodo dal 19 giugno 2019 al 2 agosto 2022, pervenute con le note acquisite al prot. 9497 del 17 agosto 2022, al prot. 9532 del 19 agosto 2022 e al prot. 9555 del 22 agosto 2022;

VISTA la nota di archiviazione con osservazioni relativa ai bilanci d'esercizio 2017 e 2018 dell'ATS della Brianza, formulata da questa Sezione il 7 luglio 2020 (SC_LOM - 12110 - U - 07/07/2020);

VISTA la richiesta, inviata il 10 ottobre 2022 prot. n. 12476, con cui è stata avviata l'attività istruttoria e invitata l'ATS a un incontro da tenersi il 26 ottobre 2022;

VISTO il riscontro dell'ATS Brianza in data 25 ottobre 2022 (SC_LOM - 15337 - U - 25/10/2022);

CONSIDERATI gli elementi informativi acquisiti durante l'interlocuzione del 26 ottobre con i vertici aziendali dell'ATS Brianza e, in separata sede, con il Presidente del Collegio sindacale;

VISTA la documentazione aggiuntiva inviata dall'ATS, in esito alle richieste formulate dal Magistrato istruttore durante l'incontro del 26 ottobre 2022 (SC_LOM - 18518 - I - 28/10/2022);

VISTA l'ulteriore integrazione fornita dall'ATS Brianza in merito all'avvenuto incasso del contributo straordinario assegnato dalla Regione Lombardia per il ripiano della perdita emersa nel bilancio 2021 (SC_LOM - 23223 - I - 28/11/2022);

VISTA l'ordinanza n. 100 del 22 novembre 2022, con la quale la Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di consiglio;

UDITA la relatrice, Cons. Vittoria Cerasi;

PREMESSO IN FATTO

L'esame delle relazioni redatte dal Collegio sindacale dell'ATS della Brianza, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, sui bilanci d'esercizio 2019 e 2020, ha fatto emergere alcune criticità.

Con nota del 10 ottobre 2022 prot. n. 12476 è stata avviata l'attività istruttoria, procedendo ad invitare il vertice dell'Agenzia e il presidente del collegio sindacale per approfondimenti sulle criticità individuate.

L'ATS Brianza, con nota prot. n. 15337 del 25 ottobre 2022, ha dato un primo riscontro mediante una relazione concernente le questioni sollevate, accompagnata dall'invio di atti e documenti.

L'interlocuzione diretta con il vertice aziendale è avvenuta presso la sede della Sezione in data 26 ottobre 2022, alla presenza del magistrato, di due funzionari della Sezione, e, in qualità di ospiti esterni, del Direttore generale, del Direttore amministrativo e del Dirigente economico finanziario, ed è proseguita con il Presidente del Collegio sindacale. Sono state quindi inviate, da parte dell'ATS, le integrazioni informative richieste dal Magistrato istruttore nell'incontro. Successivamente l'ATS ha comunicato di aver incassato il contributo straordinario assegnato dalla Regione per la copertura della perdita portata a nuovo nel bilancio dell'esercizio 2022.

Alla luce dell'attività istruttoria, dell'incontro e delle integrazioni documentali e informative fornite dall'ATS Brianza, nel corpo della deliberazione si dà conto degli esiti relativi a ciascuna delle criticità sollevate.

Innanzitutto, per inquadrare l'ente in esame, è bene ricordare i numeri che caratterizzano l'ATS della Brianza. Al 31.12.2020 il valore della produzione dell'ATS Brianza ammontava a € 1.582.609.508,00 mentre il costo della produzione era stato pari a € 1.581.610.510,00; i dipendenti di ruolo dell'Agenzia risultavano essere 603, mentre la popolazione di assistiti pari a 1.200.014.

È utile rammentare, inoltre, che dal 1° gennaio 2016, con l'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23, si è proceduto al riordino del sistema sanitario regionale, modificandone sostanzialmente l'assetto. Le conseguenze sono state rilevanti, non solo dal punto di vista economico e patrimoniale, ma anche per i riflessi giuridici e amministrativi: molte delle Aziende, infatti, sono state incorporate per poi ricostituirsi

con nomi diversi e con funzioni e competenze rimodulate, come più ampiamente trattato nella deliberazione di questa Sezione di controllo n. 77/2019/PRSS relativa all'esame dei bilanci per gli esercizi 2015 (ASL della Provincia di Monza e Brianza e ASL della Provincia di Lecco) e 2016 (ATS della Brianza che ha assorbito le due precedenti ASL).

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *“ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica”*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione, i relativi bilanci. La magistratura contabile ha sviluppato tali verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di essere finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art 1, comma 3, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha integrato la predetta disciplina, disponendo che *“le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno (dal 2016 equilibrio di bilancio), dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai Presidenti delle regioni con propria relazione”*.

In base al successivo comma 7, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino *“squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la*

regolarità della gestione finanziaria o mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno”, consegue l’obbligo per le amministrazioni interessate “di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento”. Nel caso in cui la Regione “non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”, precetto normativo che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, va limitato ai programmi di spesa presenti nei soli bilanci delle aziende sanitarie e ospedaliere.

Le leggi n. 266 del 2005 e n. 213 del 2012, come ha precisato la Corte costituzionale (per tutte, sentenze n. 60/2013 e n. 40/2014), hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e del Servizio sanitario nazionale, funzionali a prevenire rischi per gli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano su un piano distinto rispetto a quelli sulla gestione amministrativa, aventi fonte nell’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, soprattutto in relazione agli esiti. Detti controlli sono stati ritenuti compatibili con l’autonomia costituzionalmente riconosciuta a regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica di cui agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell’unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono rilievo nel quadro delineato dall’art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all’art. 97 della Costituzione, nonché nel riformulato art. 119, richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Tanto premesso e considerato, dall’esame della documentazione in atti, in particolare delle relazioni del collegio sindacale sui bilanci di esercizio 2019 e 2020 dell’ATS, congiuntamente ai bilanci degli esercizi medesimi, ai verbali del collegio sindacale, alle

risultanze delle relazioni sulla gestione del Direttore generale e delle note integrative, sono emersi taluni profili critici:

1. Parere non favorevole ai bilanci 2019 e 2020 da parte del Collegio sindacale che ha segnalato gravi irregolarità, sia contabili, sia afferenti all'ambito del controllo amministrativo degli atti;
2. Circolarizzazione rapporti di credito e debito *intercompany*;
3. Inventario dei beni mobili;
4. Valutazione delle rimanenze;
5. Fondo rischi ed oneri;
6. Interessi passivi;
7. Interessi moratori;
8. Perdite portate a nuovo (adeguamento dei fondi di ammortamento al 31.12.2011);
9. Segnalazioni di irregolarità riscontrate da parte di un componente del Collegio sindacale nel periodo 2019-2022;
10. Emersione di una perdita di € 39.462.681,00, che la Delibera della Giunta regionale n. XI/6864 del 02/08/2022 ha autorizzato a riportare a nuovo nell'esercizio 2022, contestualmente autorizzando l'assegnazione all'ATS del medesimo importo quale contributo straordinario stanziato a titolo di ripiano della perdita.

o o o

1. Parere non favorevole ai bilanci di esercizio 2019 e 2020

Il Collegio sindacale ha espresso parere non favorevole in merito ai bilanci dei due esercizi in esame, segnalando nei questionari gravi irregolarità sia nell'ambito del controllo amministrativo degli atti (per il 2019), sia sotto il profilo contabile (per il 2020), secondo quanto di seguito riportato.

Irregolarità nell'ambito del controllo amministrativo degli atti (anno 2019)

a) Acquisti effettuati con la cassa economale

Nella nota prot. n. 15337 del 25 ottobre 2022 l'ATS ha affermato "Per quanto riguarda gli acquisti effettuati con la cassa economale di cui al verbale n. 7 del 12.12.2019, il Collegio ha

espresso l'invito ad allegare allo scontrino fiscale, qualora non parlante, anche una dichiarazione predisposta dall'ufficio interessato sul dettaglio dell'acquisto sottoscritta o timbrata dal venditore; nel caso invece di rifornimento carburante l'invito è di allegare allo scontrino il dettaglio di marcia, in modo che risulti la targa dell'auto rifornita, i chilometri e il timbro dell'esercente. L'Agenzia ha quindi provveduto ad ottemperare alle indicazioni, tanto che nulla in seguito è stato più rilevato."

La Sezione prende atto di detta affermazione in ordine all'asserita avvenuta risoluzione della problematica.

b) Proroga contrattuale

Il Collegio dei revisori eccepiva il contrasto con l'art. 106 del d. lgs 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici per assenza di procedura competitiva, in merito alla proroga di contratti.

Nella risposta prot. n. 15337 del 25 ottobre 2022, l'ATS Brianza ha dichiarato alla Corte di essersi attenuta alle direttive regionali (DGR IX/2672 del 16.12.2019), adottando, nelle more dell'espletamento della gara da parte di ARIA Spa, società regionale a ciò deputata, proroghe "tecniche" previste sia negli atti di gara sia nelle clausole contrattuali, conformemente al disposto dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016.

La Sezione, a fronte della problematica prospettata circa la necessità di ricorrere a proroghe di contratti scaduti, nel caso in cui vi siano ritardi nell'avvio della gara da parte di ARIA Spa, ribadisce gli approfondimenti e le considerazioni svolti sul punto nella delibera n. 61/2021/GEST di approvazione della relazione concernente la Società ARIA Spa e la "Programmazione e gestione degli acquisti di beni e di servizi in ambito sanitario". In ogni caso va evidenziato come la centralizzazione delle gare attraverso la stazione appaltante ARIA Spa debba necessariamente accompagnarsi ad una efficiente gestione delle tempistiche, per evitare ritardi nell'espletamento delle gare con conseguente rischio di interruzione di servizi essenziali.

c) Affidamento diretto degli incarichi legali

Il collegio sindacale contestava all'ATS la non idonea motivazione degli affidamenti diretti di incarichi legali.

L'Ente nella nota prot. n. 15337 del 25 ottobre 2022 ha fatto presente a questa Corte di aver adottato, con deliberazione n. 490 del 22.07.2019, un elenco di Professionisti Avvocati da cui attingere per il patrocinio e la difesa in giudizio, nonché per la tutela legale dei suoi dipendenti e di aver successivamente approvato, con deliberazione n. 366 del 30.06.2020, l'inserimento nella lista dei professionisti, a corredo del *curriculum*, di maggiori informazioni sulle esperienze professionali. L'ATS ha inoltre comunicato di aver applicato, per gli onorari, i criteri richiamati nel D.M. 55/2014.

Peraltro, il bando per la costituzione della suddetta lista degli Avvocati libero-professionisti dispone che tale elenco rimanga aperto alle nuove candidature, con riserva di aggiornamenti annuali.

L'Agenzia sul punto ha richiamato la *"disciplina di cui all'art. 17, c. 1, lett. d), del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici", per la quale è esclusa dall'applicazione integrale del suddetto corpus normativo, rimanendo soggetti ai principi di carattere generale in esso contemplati di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art. 4 del D.lgs. n. 50/2016), in conformità al parere del Consiglio di Stato 2017/2018 del 3.10.2018 e alle Linee guida Anac n. 12/2018."*

Il Consiglio di Stato, nel parere richiamato dall'ATS (n. 02017/2018 del 3 agosto 2018 concernente le linee guida per l'affidamento dei servizi legali adottate dall'Autorità nazionale anticorruzione), ha operato una distinzione tra patrocinio legale, inteso come contratto d'opera in cui il professionista esegue con lavoro prevalentemente proprio una prestazione avente oggetto definito (art. 2229 c.c.) e servizio legale, configurato come contratto di servizi di natura legale, non riferiti a una specifica questione, in cui il professionista gestisce a proprio rischio un'organizzazione (art. 1655 c.c.). Nel secondo caso si è di fronte a *"un vero e proprio "servizio", vale a dire la messa a disposizione di una struttura imprenditorialmente organizzata destinata a soddisfare i bisogni del committente di volta in volta che essi si presentano. L'oggetto della prestazione, quindi, è predeterminato quanto alla sua natura giuridica (attività legale) ma il suo contenuto non è predeterminato al momento dell'affidamento del servizio, bensì si definisce al bisogno"*.

Il parere del Consiglio di Stato prosegue: *"la pubblica amministrazione, in ragione delle sue dimensioni organizzative e delle attività che esercita, può avere necessità di ricorrere all'uno o all'altro degli indicati modelli contrattuali. In particolare, una pubblica amministrazione, di*

dimensioni rilevanti, che esplica i suoi compiti in settori omogenei ben precisi e la cui attività può dar luogo a frequenti contenziosi, spesso di natura seriale, di regola avverte l'esigenza di rivolgersi ad un insieme di professionisti, organizzato, che sia disponibile a trattare tutte le controversie nelle quali l'ente dovesse essere coinvolto".

Inoltre, il Consiglio di Stato in tema di incarichi legali ritiene "opportuno introdurre il criterio della equa ripartizione, che contiene in sé anche il principio della tendenziale rotazione, ma permette l'attribuzione ragionata degli incarichi in funzione della loro natura, delle caratteristiche del professionista. Ciò permette, in altri termini, di esercitare quella naturale e doverosa discrezionalità che mai può essere del tutto negata alla pubblica amministrazione, pena il venir meno della sua stessa funzione amministratrice, ma che al contempo è resa ostensibile e sindacabile proprio attraverso la motivazione. Piuttosto, proprio in relazione a tali ultime notazioni, deve essere assegnata, quale modalità di decisione, particolare rilevanza alla motivazione del provvedimento di conferimento dell'incarico, poiché l'amministrazione dovrà esplicitare con chiarezza le ragioni che hanno condotto a scegliere il professionista sia pure già presente nell'elenco."

La Sezione richiama i contenuti del citato parere, sottolineando in particolare la necessità di motivare adeguatamente gli atti di conferimento di incarichi legali, non solo per ragioni di trasparenza riguardo ai criteri di selezione del soggetto, ma anche al fine di dare contezza della tipologia di rapporto che l'Azienda ha inteso porre in essere. Nel caso di incarichi plurimi, vertenti su questioni della stessa natura affidate a uno stesso professionista, la motivazione dovrà dare conto anche delle ragioni che hanno indotto l'Ente a ricorrere a singoli incarichi ripetuti, anziché a un contratto di servizi legali affidati con le procedure previste dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016.

La Sezione richiama infine le Linee guida dell'ANAC, che forniscono indicazioni sulle procedure da seguire per l'affidamento degli incarichi legali (punto 3.1), rammentando che *"ai sensi dell'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, applicabile ai contratti esclusi, l'affidamento dei relativi contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (...)"*.

Irregolarità contabili (anno 2020)

d) Fondo rischi per cause civili e oneri processuali

Il Collegio sindacale rilevava la non adeguatezza del fondo rischi, richiamando quanto segnalato anche nella Nota integrativa al bilancio 2020: *"Il fondo per le cause legali non risulta commisurato all'entità delle cause legali ancora aperte"*.

Al riguardo, nella nota prot. n. 15337 del 25 ottobre 2022, l'ATS ha dichiarato alla Corte di aver rispettato le indicazioni regionali nel determinare gli importi da accantonare nel bilancio consuntivo 2020 di ciascun ente del SSR, e precisa che: *"I Fondi Rischi vengono accantonati a livello di consolidato regionale tenuto conto delle richieste delle singole Aziende, che potranno, attraverso formale richiesta, debitamente motivata e che metta in evidenza gli utilizzi intervenuti, richiedere il reintegro necessario"*.

Nel corso dell'interlocuzione, l'Ente ha confermato come la costituzione del Fondo rischi sia determinata dalla Regione, nel quadro di un sistema, trasversale agli enti sanitari, governato dalla Regione stessa, che prevede accantonamenti a fondo rischi a livello di consolidato regionale. Manca, in questa sede, la documentazione che comprovi la sussistenza e l'esatta quantificazione dell'ammontare che la Regione procede ad accantonare a fronte dei rischi comunicati dai singoli enti sanitari. Si tratta dunque di una mera ipotesi, in questa sede non ulteriormente approfondita, che l'accantonamento a carico delle aziende sanitarie venga affiancato da un ulteriore accantonamento a livello regionale.

La Sezione, nel prendere atto di quanto sopra, ribadisce, come già affermato nelle proprie delibere n. 57/2022/PRSS e n. 70/2022/PRSS, che la valutazione del fondo rischi dev'essere operata da ciascuna azienda sanitaria secondo le regole enunciate dai paragrafi 33 e seguenti (*Il processo di stima del fondo*) del principio OIC 31. Come previsto dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, infatti, *"le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale"*. Ciascuna azienda, pertanto, in virtù della propria personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, dovrà osservare in prima persona i pertinenti principi contabili.

Peraltro, un accantonamento a fondo rischi a livello regionale a copertura dei rischi dei singoli enti sanitari, non trovando riscontro normativo, appare ipotesi da sottoporre a verifica, innanzitutto alla stregua della sua qualificazione come spesa sanitaria, nel senso indicato di recente dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 233/2022.

La Consulta ha evidenziato che l'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 118/2011 *“richiede alle regioni di garantire, nell'ambito del bilancio, «un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale», al dichiarato «fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti» di programmazione finanziaria sanitaria.*

Per conseguire tale obiettivo nello stesso comma 1 si prescrive l'adozione di un'articolazione di capitoli di bilancio che consenta di garantire «separata evidenza» delle grandezze ivi tipizzate, la prima delle quali, nella sezione A) «[e]ntrate» (lettera a), indica il «finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante» dalle richiamate fonti di programmazione, cui corrisponde, alla lettera a) della sezione B) «[s]pesa», la «spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA [...]». (...)

In questi termini, il citato art. 20 «stabilisce condizioni indefettibili nell'individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni» (sentenza n. 197 del 2019), con «l'impossibilità di destinare risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi» (sentenza n. 132 del 2021).”

In questa prospettiva, la suprema Corte, nel giudizio di legittimità vertente su una norma di legge regionale della Regione Sicilia, ha ritenuto non rientrare, nelle voci da coprire con il fondo sanitario, il debito di restituzione di un mutuo sottoscritto da quella Regione per estinguere debiti v/fornitori del settore sanitario: *“il debito regionale preesistente, da estinguere immediatamente con le risorse anticipate, era sì attinente al settore sanitario, il debito di restituzione della liquidità (...) ha invece un carattere meramente finanziario, in quanto diretto a rimborsare lo Stato e non più i fornitori del servizio sanitario”.*

La Corte costituzionale non ha trascurato di considerare che, nel caso di specie, la Regione ha realizzato *“un'operazione che, a fronte della diminuzione delle risorse per i LEA, amplia la capacità di spesa nel settore non sanitario, cioè ordinario, del bilancio regionale (sul quale, invece, dovrebbe gravare l'onere dell'ammortamento del prestito)”*, evidenziando, per contro, che la stessa Regione negli anni considerati *“per alcuni specifici livelli di assistenza (...) ha riportato uno scostamento non accettabile del valore dell'indicatore dello standard nazionale”.*

Va considerato, dunque, che l'art. 20 del D. Lgs. 118/2011, nel vietare che fondi finalizzati al soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza per l'esercizio in corso vengano utilizzati per altri scopi, presidia non solo la trasparenza sulle modalità di impiego di tali risorse, ma anche l'integrità delle risorse annualmente previste per il settore sanitario e il pieno rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie in concreto erogate.

In ordine al profilo del calcolo, effettuato dall'ATS Brianza, per determinare la consistenza del fondo rischi a livello aziendale, si rinvia al punto 5) di questa deliberazione.

e) Crediti vs. farmacie per differenze contabili

Il Collegio sindacale, nel verbale relativo al bilancio dell'esercizio 2020, segnalava che, *"la voce "Crediti vs. farmacie per differenze contabili" per € 2.851.859,00, riferita ad annualità dal 2016 in poi, in forte incremento rispetto al valore di € 1.256.641,73 del 2019, non riflette l'esistenza di crediti accertati giuridicamente e di documenti contabili registrati in contabilità, a seguito della necessaria attività di controllo delle fatture passive (peraltro integralmente liquidate e pagate) ricevute dalle Farmacie, ma è stata asseritamente iscritta in bilancio in ottemperanza ad una specifica richiesta della regione Lombardia, a fronte della totale inerzia dell'organismo regionale ("ARIA") che dovrebbe effettuare i controlli e comunicarne le risultanze all'ATS. Il Collegio non ritiene che il dato contabile relativo ai "crediti vs. farmacie per differenze contabili" possa essere considerato una valida "stima" in base ai vigenti principi contabili.*

Nella nota prot. n. 15337 del 25 ottobre 2022, l'ATS ha descritto a questa Corte il meccanismo di verifica da parte della Regione della documentazione prodotta dalle farmacie, concludendo che *"i crediti vs farmacie per differenze contabili esposti nel bilancio di ATS sono (...) dati validati e confermati da Regione"*.

Nell'interlocuzione del 26 ottobre 2022 è emerso che le ricette vengono controllate attraverso una procedura informatica di cui è responsabile ARIA Spa che, a regime, restituisce un valore certo solo nell'anno successivo.

Dalla Nota Integrativa al 31.12.2020 (NI 2020) a pagina 41 è emerso inoltre che la Regione Lombardia con DGR 3490/15 aveva affidato a Lombardia Informatica Spa, ora

Aria Spa, un progetto per fornire supporto alle ex ASL, ora ATS, nella riconciliazione delle differenze contabili con le singole farmacie del territorio di competenza. Con il progetto, prorogato con DGR 491/18, si è provveduto al recupero delle differenze contabili pregresse del periodo 2008/2016, salva la facoltà per le farmacie di rateizzare le somme in addebito/credito. La NI 2020 riporta anche, però, che il recupero delle differenze contabili riguardanti le annualità 2017/2018/2019 e 2020 nel 2020 era ancora in corso e che, a causa della pandemia, *“il cronoprogramma stabilito nel progetto iniziale è in continua evoluzione; pertanto, i valori riportati nel bilancio consuntivo 2020 alla voce crediti vs. farmacie per differenze contabili dovranno essere ancora consolidati”*.

Nella NI 2020 è precisato, inoltre, che alla voce Crediti *“sono state iscritte differenze contabili per l'anno 2020 pari a € 1.595.216,96 a quadratura con i dati validati regionali”*, precisando che, in seguito a indicazioni regionali, si è provveduto, a partire dall'esercizio 2016, a riclassificare il conto da *“Crediti vs/Regione”* a *“Crediti vs/Farmacie”*. La Sezione evidenzia che tale meccanismo di finanziamento, spesso costituito da partite di rilevante importo, potrebbe determinare problemi di liquidità all'ATS: l'Agenzia è tenuta a versare alle farmacie l'intero importo delle ricette, mentre incassa, in acconto, una quota dei fondi regionali per la spesa farmaceutica. Il recupero dalle farmacie degli importi non dovuti (crediti v/farmacie) avviene negli esercizi successivi, dopo la definizione dell'esatto ammontare della spesa.

f) Fondo svalutazione crediti diversi da quelli verso privati

Il Collegio sindacale, nel verbale n. 37/21 relativo al bilancio dell'esercizio 2020, rilevava l'insufficiente accantonamento al fondo svalutazione crediti diversi da quelli verso privati, precisando che *“diversamente da quanto sopra riportato per il fondo cause civili ed oneri processuali, la Regione Lombardia non ha comunicato (...) di garantire la copertura dei crediti insoluti o il reintegro del relativo fondo in caso di utilizzo da parte della ATS.”*

Nel medesimo verbale si legge che *“anche nell'esercizio precedente il Collegio aveva rilevato l'insufficienza del fondo svalutazioni crediti quantificando sulla base degli stessi documenti aziendali tale carenza in € 860.000 in relazione ai soli crediti verso privati. Tale carenza è stata parzialmente ridimensionata in esito alle operazioni svolte nel 2020 di incasso e di stralcio dei*

crediti verso privati (...) per un totale di € 689.000. Il Collegio evidenzia che tali operazioni hanno riguardato crediti verso privati diversi da farmacie e quindi l'importo del fondo risulta inadeguato nella misura relativa agli importi che si sarebbero dovuti accantonare per le restanti categorie di crediti."

Nella nota prot. n. 15337 del 25 ottobre 2022 l'ATS ha rappresentato a questa Corte che *"i crediti da amministrazioni pubbliche non sono oggetto di svalutazione secondo il metodo di calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) di cui al D.Lgs. n. 118/2011"*.

Al riguardo si rammenta che l'art. 28 del D.Lgs. 118/2011 indica, quali norme generali di riferimento per la redazione del bilancio d'esercizio degli enti sanitari, gli articoli dal 2423 al 2428 del Codice civile, salvo quanto diversamente disposto dal titolo II del Decreto medesimo.

Risulta pertanto applicabile l'art. 2426 c.c., comma 1, n. 8, il quale dispone che i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.

In merito alla perimetrazione dei crediti da considerare ai fini della determinazione del FCDE della Regione Lombardia, questa Sezione, in occasione della parifica dell'esercizio 2017 (delibera 211/2018/PARI), aveva espresso l'orientamento, integralmente confermato nella parifica del rendiconto 2018, secondo cui *"l'eccezione alla regola generale della svalutazione, ammessa per i crediti nei confronti delle amministrazioni pubbliche, oltre a non prestarsi ad applicazioni analogiche, appare dettata principalmente dall'esigenza di escludere dall'obbligo di accantonamento i residui attivi originati nell'ambito dei rapporti istituzionali fra amministrazioni pubbliche (ad esempio i trasferimenti statali) che, proprio in ragione della natura dell'ente erogante e della funzione pubblica esercitata, la legge ha considerato di sicura esigibilità. Cosa che, viceversa, non può dirsi per i crediti verso quei soggetti, quali enti e società a partecipazione pubblica o sotto il controllo pubblico, che, a prescindere dalla supposta natura pubblicistica rilevante solo a determinati fini stabiliti dalla legge, operano nelle forme del diritto privato, con una autonomia gestionale che non può escludere il verificarsi di crisi strutturali tali da mettere in pericolo le ragioni creditorie dell'ente controllante, ciò, a maggior ragione, ove si consideri l'assoggettamento delle società partecipate al fallimento e alle altre procedure concorsuali disposto dal d.lgs. n. 175/2016"*.

Deve pertanto ritenersi che, da parte degli enti sanitari, per il calcolo in contabilità economico patrimoniale del valore dei crediti nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, segnatamente altre aziende sanitarie ivi compresa la Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), sia necessario non solo tener conto dell'anzianità dei crediti, ma anche fornire dimostrazione della persistenza del debito nelle scritture contabili dell'ente debitore, al fine di evitare l'emergere di crediti insussistenti che mettano a rischio l'equilibrio patrimoniale dell'ente creditore. Si rivela, in quest'ottica, di fondamentale importanza svolgere accurate e tempestive operazioni di circolarizzazione dei crediti e debiti tra gli enti del SSR.

2. Circolarizzazione rapporti di credito e debito

Il Collegio dei revisori ha segnalato che alcuni crediti/debiti *intercompany*, anche risalenti, non risultano riconciliati con ASST Lecco e ATS Milano.

Si rammenta, al riguardo, il riordino del sistema sanitario regionale introdotto dalla legge regionale 11 agosto 2015 n. 23, per effetto della quale dal 1° gennaio 2016 si è costituita l'ATS Brianza, risultata dalla fusione dell'ASL della Provincia di Monza e Brianza e dell'ASL della Provincia di Lecco e dello scorporo di alcuni rami di attività ceduti alle attuali ASST di Lecco, di Monza e di Vimercate.

Con riferimento alla mancata riconciliazione dei crediti e debiti *intercompany*, nella nota prot. n. 15337 del 25 ottobre 2022, l'ATS ha riferito a questa Corte che l'ASST Lecco in sede di BES 2017 ha esposto un credito pari ad € 3.581.824,00 verso l'ATS Brianza per cessione sangue ed emoderivati a strutture extraregionali anni 2010-2017, diversamente dall'ATS Brianza che, non avendo avuto decreti di assegnazione e/o indicazioni regionali in merito a tali partite, non ha mai registrato il relativo debito.

L'ATS Brianza ha attestato che, in sede di BES 2021 V2, le posizioni debitorie con l'ASST Lecco sono state riconciliate e, sulla base delle indicazioni regionali, è stato registrato il debito v/ ASST di Lecco per € 3.581.824,00, iscrivendo una sopravvenienza passiva, che è confluita nella perdita iscritta sul bilancio dell'esercizio 2021, che verrà trattata nel successivo punto 10).

Il debito verso l'ATS di Milano, invece, non è stato pienamente riconciliato. L'ATS, nella nota prot. n. 15337 del 25 ottobre 2022, ha così ricostruito il disallineamento:

“[p]er quanto concerne DEBITI ATS BRIANZA/CREDITI ATS MILANO gli esiti dell’attività di analisi hanno evidenziato una differenza finale pari ad € 9.544.843,00 riconducibile alle seguenti fattispecie:

- € 778.854: fatture attive registrate dall’ATS Milano nei confronti dell’ex ASL di Lecco che non risultano presenti nell’elenco delle fatture passive registrate dall’ATS Brianza;

- € 4.032.113: fattura 2004/1841 del 31.12.2004 relativa al debito per Riabilitazione Psichiatrica 2003 (rispetto alla ex ASL Milano 2) non presente nell’elenco delle fatture passive registrate dall’ATS Brianza;

- € 4.733.876: fatture riferibili alla riabilitazione psichiatrica anni 2003-2004, che l’ATS Brianza ha chiuso in sede di bilancio consuntivo 2015 V2, secondo le indicazioni regionali propedeutiche alla chiusura del BES 2015V2, nota protocollo n. A1.2016.01003834 del 5.10.2016 e nota prot. A1.2016.0107441 del 18.10.2016 e la DGR n. X/5844 “Definizione dei rapporti di debito/credito tra le aziende del sistema socio-sanitario regionale e la Regione e determinazioni conseguenti” del 18.11.2016. Il conto di contropartita utilizzato per la chiusura di tali posizioni da parte dell’ATS Brianza è stato il credito verso Regione Lombardia. Tale trattamento contabile da parte dell’ATS Brianza non ha trovato corrispondenza nelle registrazioni contabili di ATS Milano rappresentando di conseguenza, fin dal 2016, un disallineamento nei saldi Intercompany.”

Il debito per € 4.733.876,00 risulta estinto, secondo quanto comunicato dall’ATS nel corso dell’istruttoria. *“A seguito di interlocuzioni con i competenti uffici regionali, in sede istruttoria in ordine al Decreto n. 173 del 25.05.2022 nella nota ad oggetto “Adozione Bilancio d’esercizio 2021 – gestioni sanitaria e socioassistenziale dell’ATS della Brianza” Regione Lombardia ha ritenuto corretta l’operazione contabile eseguita dall’ATS Brianza di chiusura del debito di € 4.733.876,00 collegato alla fattura 2004/1841 del 31.12.2004 per riabilitazione psichiatrica degli anni 2003-2004.”*

In relazione alle altre due fatture, l’ATS riferisce che la Regione *“ha invece chiesto di costituire i necessari debiti nei confronti dell’ATS Milano per € 4.810.967,00, a fronte di una insussistenza passiva da registrare sull’esercizio 2021. L’Agenzia ha recepito in sede di BES 2021 V2 le indicazioni regionali riconciliando le posizioni debitorie con ATS Milano.”*

La relazione di KPMG, cui l’ATS ha affidato l’incarico della ricostruzione contabile delle suddette poste, di cui si tratta al punto 9.b), conferma che il debito di €

4.810.967,00 v/ATS Milano è costituito per € 778.854,00 da *“fatture attive registrate dall’ATS Milano nei confronti dell’ex ASL di Lecco che non risultano presenti nell’elenco delle fatture passive registrate dall’ATS Brianza.”*

Il restante importo, pari a € 4.032.113,00 attiene *“alla fattura 2004/1841 del 31.12.2004 relativa al debito per Riabilitazione Psichiatrica 2003 (rispetto alla ex ASL Milano 2) registrata nel partitario dell’ex ASL Monza e Brianza e poi successivamente stornata / cancellata. Per tale fattura non è stato possibile ottenere evidenza dell’eventuale registrazione in contabilità generale e dell’eventuale successiva chiusura (in entrambi i casi non è stato possibile verificare se e quale conto di contropartita è stata utilizzato). Non trovando evidenza del pagamento, alla luce delle informazioni ricevute dai referenti dell’ATS Brianza si può desumere che, qualora registrata in contabilità generale, la fattura sia stata chiusa utilizzando come conto di contropartita il credito verso Regione Lombardia.”*

La Sezione prende atto delle operazioni effettuate in ordine alla circolarizzazione debiti/crediti con l’ASST di Lecco e con l’ATS Milano e rileva che, in esito a tali operazioni contabili, è emersa una perdita iscritta nel bilancio 2021 dell’ATS Brianza per l’importo complessivo di € 39.462.681,00 (di cui una parte, pari a € 8.392.791,00 è da ascrivere alla somma dei debiti di € 3.581.824,00 v/ ASST di Lecco e di € 4.810.967,00 v/ ATS Milano). Della perdita e del conseguente ripiano, si tratta al punto 10) di questa deliberazione.

3. Inventario dei beni mobili

Riguardo alla tenuta dell’inventario, si è chiesto riscontro circa la data in cui è stata effettuata l’ultima verifica della effettiva esistenza, corretta ubicazione e stato di conservazione dei cespiti; inoltre è stato richiesto l’elenco dei beni dichiarati fuori uso ed eliminati, per € 12.809.267,00 (questionario anno 2019).

L’Agenzia, con la nota prot. n. 15337 del 25 ottobre 2022, ha trasmesso a questa Corte l’elenco dei beni dichiarati fuori uso ed eliminati nell’anno 2019. Durante l’incontro del 26 ottobre 2022, si è appreso che l’ultima effettiva ricognizione dei beni è avvenuta nel 2019 e che una nuova ricognizione è in corso.

La Sezione, nel prendere atto di quanto riferito, invita ad indicare nei prossimi questionari la data in cui è effettivamente terminata la ricognizione fisica dei beni.

La Sezione richiama la vigente normativa (art. 29 D.Lgs. 118/2011 e art. 2426 c.c.) e i principi contabili sulle immobilizzazioni (casistica ministeriale aziende doc 2 “Immobilizzazioni”, OIC 16, OIC 24 e OIC 9), nonché le procedure approvate nel quadro del “Percorso attuativo della certificabilità” e sottolinea l’importanza di realizzare inventari fisici periodici dei beni immobili che, unitamente alla corretta registrazione dei cespiti acquisiti, all’adeguato calcolo degli ammortamenti e delle dismissioni, rappresenta la condizione ineludibile per garantire, sul fronte della contabilità, la correttezza dei dati di bilancio e, su quello dell’efficace ed efficiente gestione, la tempestiva programmazione degli acquisti.

4. Valutazione delle rimanenze

Dal questionario del 2020 emerge che il Collegio sindacale non ha potuto verificare se l’azienda procede al costante monitoraggio dei farmaci scaduti e/o prodotti soggetti a scadenza.

L’Ente nel suo riscontro del 25 ottobre 2022, con nota prot. n. 15377, rileva che “*nel corso dell’anno 2020, annualità che si ricorda essere stata di emergenza per la pandemia da SARS Covid, nessuna richiesta è stata avanzata dal Collegio Sindacale.*”

Il Presidente del Collegio sindacale, nell’incontro del 26 ottobre 2022, rammenta che non ci sono veri e propri magazzini e che i pochi prodotti per le cure veterinarie, i soli acquisiti dall’ATS, si trovano in locali che il Collegio ha visitato nel precedente mandato (triennio 2019-2022), e sottolinea lo scarso impatto sul bilancio, stanti le esigue quantità e lo scarso valore di tali beni.

La Sezione prende atto di quanto riferito, pur sottolineando, anche nell’ambito della gestione del magazzino, l’importanza di aderire alle procedure approvate nel quadro del “Percorso attuativo della certificabilità”.

5. Fondo rischi ed oneri

Al precedente punto 1.d) si è già trattata, sotto il profilo generale e sistemico, la questione dell’insufficienza degli accantonamenti a fondo rischi ed oneri sollevata dal Collegio sindacale. Sul punto si riporta quanto indicato nel corso dell’istruttoria

dall’Agenzia, che ha fatto presente di aver *“provveduto, come suggerito dal Collegio, alla determinazione degli accantonamenti per il Bilancio d’Esercizio 2021 adottando la classificazione dei rischi relativi alle singole cause quali probabili, possibili o remoti in conformità alle disposizioni del Codice Civile e alle modalità di analisi contenute nei principi contabili riportati nell’OIC.31; ciò ha comportato l’evidenza della capienza del relativo fondo rispetto al valore delle cause classificate quali probabili. Al fine di regolamentare tale processo, è stata adottata in data 29.04.2022 la procedura "Determinazione del fondo rischi cause legali in corso" (ID 05229)“*.

Nell’incontro del 26 ottobre 2022, i rappresentanti dell’ATS hanno confermato che, applicando tale procedura nell’esercizio 2021, sarebbe stata verificata l’adeguatezza del fondo.

Si dà atto infine che, con la nota di integrazione del 28 ottobre scorso, a fronte della richiesta del Magistrato istruttore di compilare le tabelle dalla n. 37 alla n. 40 allegate al D.M. 20 marzo 2013 concernenti i fondi rischi, l’ATS ha prodotto, tra le altre, anche le tabelle con il dettaglio della probabilità di soccombenza associata a ciascuno dei contenziosi aperti.

La Sezione prende atto di quanto comunicato in ordine all’asserita rideterminazione del Fondo rischi in applicazione dei principi contabili dell’OIC 31, ovvero moltiplicando il valore monetario della causa per un coefficiente commisurato alla probabilità di soccombenza dell’ente. Si rammenta al riguardo che questa Sezione si è espressa sulle modalità di determinazione del fondo rischi a livello di singola azienda sanitaria (si vedano le delibere di questa stessa Sezione n. 57/2022/PRSS e n. 70/2022/PRSS), come indicato al punto 1.d) della presente delibera.

6. Interessi passivi

Per quanto concerne la voce *“interessi passivi”* rilevati nel questionario 2020 pari a € 10.592,00 (tabella n. 22 a pag. 25), non avendo trovato nella documentazione agli atti indicazioni in merito, si è chiesto all’ente di chiarirne l’origine. Dalla risposta prodotta dall’ATS con la nota prot. n. 15377 del 25 ottobre 2022, si evince che, ad esclusione di tre documenti per un totale complessivo di € 4.146,00, gli interessi passivi indicati nel questionario dell’anno 2020, si riferiscono principalmente a richieste da parte di Banca

FarmaFactoring Spa (oggi BFF Spa) per il ritardato pagamento di diverse fatture come emerge dall'elenco in nota prot. n. 15337 del 25 ottobre 2022:

- *"Fattura n. 90004282 del 18.07.2016 di € 316,82 per il ritardato pagamento di n. 2 documenti - Si precisa che, ad oggi, il documento risulta sospeso nella nostra contabilità in quanto oggetto di Decreto ingiuntivo ed è in corso il giudizio di opposizione.*
- *Fattura n. 90006951 del 21.10.2016 di € 217,12 per il ritardato pagamento di n. 37 documenti - Si precisa che, ad oggi, il documento risulta sospeso nella nostra contabilità in quanto oggetto di Decreto ingiuntivo ed è in corso il giudizio di opposizione.*
- *Fattura n. 90004180 del 23.04.2018 di € 3.810,11 per il ritardato pagamento di n. 15 documenti - L'UOC Economico Finanziaria ha provveduto, con nota prot. Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza n. 0004619/20 del 20.01.2020, a richiedere l'emissione di nota di credito a storno totale per importo non dovuto. Ad oggi, la nota di credito, non risulta ancora pervenuta.*
- *Fattura n. 90008145 del 19.07.2018 di € 2.102,06 per il ritardato pagamento di n. 19 documenti - L'UOC Economico Finanziaria ha provveduto, con nota prot. Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza n. 0004617/20 del 20.01.2020, a richiedere l'emissione di nota di credito a storno totale per importo non dovuto. Ad oggi, la nota di credito, non risulta ancora pervenuta.*
- *Fattura n. 90002294 del 24.01.2020 di € 208,74 per il ritardato pagamento di n. 77 documenti - L'UOC Economico Finanziaria ha provveduto, con nota prot. Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza n. 0010500/20 del 07.02.2020, a richiedere l'emissione di nota di credito a storno parziale - Il fornitore ha emesso nota di credito n. 90002862 del 24.02.2022 a storno totale."*

La Sezione ha più volte avuto occasione di affrontare analoghe problematiche segnalate da enti sanitari, ovvero di crediti commerciali cartolarizzati (confronta le delibere di questa stessa Sezione n. 242/2021/PRSS su ASST del Garda e n. 102/2019/PRSS su IRCCS Cà Granda).

La Sezione prende atto che gli interessi passivi, di cui trattasi, si riferiscono per la maggior parte a fatture oggetto di cartolarizzazione da parte di Banca FarmaFactoring Spa, sulle quali pende specifico contenzioso (decreto ingiuntivo per il giudizio di opposizione della ATS). La Sezione auspica la riduzione del verificarsi di tali

fattispecie, trasversali agli enti del SSR, anche per effetto dell'art. 117, comma 4 bis, del D.L. n. 34/2020, convertito nella legge n. 77 del 17 luglio 2020, nel quale si dispone che la cessione dei crediti commerciali certi liquidi ed esigibili vantati nei confronti degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, si perfezioni solo qualora vi sia stata l'espressa accettazione da parte dell'ente debitore.

7. Interessi moratori

Nel questionario 2020 (tabella n. 23 a pag. 25) sono esposti accantonamenti al fondo per interessi moratori, pari a € 48.940,00.

Poiché non risultano ritardi nei tempi di pagamento dei fornitori, è stato chiesto all'ATS di dettagliare l'origine e la composizione di tale accantonamento. L'ATS, con la nota prot. n. 15337 del 25 ottobre 2022, ha comunicato a questa Corte che *“il fondo per interessi moratori è stato costituito dalla ex ASL Monza e Brianza nell'anno 2007 per € 158.000. All'atto della costituzione, per la determinazione del fondo si era valutato l'andamento storico e il valore degli addebiti di interessi moratori annuali da parte dei fornitori”*. Ha inoltre precisato che, a seguito di utilizzi tra il 2016 e il 2020, il fondo ha raggiunto l'attuale consistenza e che *“nessuna delle fatture iscritte al fondo risulta pagata, trattandosi di fatture in contestazione.”*

Nell'incontro del 26 ottobre 2022, l'Agenzia ha confermato che, trattandosi di fatture in contestazione, esse vengono sospese e non influenzano, quindi, l'indicatore dei tempi di pagamento dei fornitori. La Sezione prende atto di quanto riferito.

8. Perdite portate a nuovo per adeguamento fondi di ammortamento al 31.12.2011

Nello Stato patrimoniale al 31.12.2019 e al 31.12.2020, risultano perdite e corrispondenti *“Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti”*. Come indicato a pag. 48 della Nota Integrativa Descrittiva anno 2020, la perdita *“È il risultato dell'operazione di adeguamento dei fondi di ammortamento al 31.12.2011 dei cespiti non sterilizzati esistenti in pari data e relativo all'applicazione delle nuove aliquote di ammortamento ex Decreto Legislativo 118/2011. Le registrazioni sono avvenute nel rispetto delle indicazioni fornite da Regione Lombardia per la chiusura del bilancio di esercizio 2012”*.

L'Agazia, con la risposta contenuta nella nota prot. n. 15337 del 25 ottobre 2022, ha fornito i provvedimenti regionali con i quali la perdita è stata ripianata.

Si tratta del decreto n. 3912 del 12.05.2014 con il quale vengono integrate le assegnazioni per il ricalcolo degli ammortamenti 2011 e precedenti (rettificato con Decreto n. 7259 del 10/09/2015) e n. 6343 del 10/05/2022 ad oggetto *“Sistemazione contabile definitiva dei contributi per ricalcolo ammortamenti 2011 e precedenti delle aziende sanitarie”*, che ne autorizza l'erogazione.

La Sezione prende atto dell'incasso del contributo, in data 19/10/2022, e verifica lo storno della somma iscritta come *“Contributo per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti”* e della cancellazione della perdita nel bilancio dell'esercizio 2021. La Sezione si riserva di valutare tale operazione nel controllo del questionario sull'esercizio 2021.

9. Segnalazioni di irregolarità

Un componente del Collegio sindacale, in carica dal 19 giugno 2019 al 2 agosto 2022, al termine del suo mandato ha segnalato a questa Corte (nota prot. 9497 del 17 agosto 2022; nota prot. 9532 del 19 agosto 2022; nota prot. 9555 del 22 agosto 2022) alcune criticità. Su richiesta della Sezione, l'ATS ha fornito elementi informativi su ciascuna delle questioni, così come di seguito riportate.

a) Irregolarità nel riconoscimento del salario accessorio ai dipendenti.

Il revisore segnalava l'irregolare corresponsione di somme, a titolo di salario accessorio, collegate alla performance organizzativa e individuale. In particolare, lamentava il pagamento del salario accessorio in acconto e dunque in anticipo rispetto al maturarsi delle condizioni che lo avrebbero consentito ai sensi della normativa vigente, e prima della verifica del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP). L'ATS ha confermato di aver *“riconosciuto quote trimestrali di incentivazione per il solo personale del Comparto previa puntuale verifica e validazione trimestrale del SAL degli obiettivi da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, peraltro secondo una prassi in uso in diverse Aziende del Sistema di Regione Lombardia (...)”*, prassi così descritta: *“ATS procedeva ad inizio anno con l'individuazione e assegnazione degli obiettivi prevedendo “SAL”*

trimestrali in modo da procedere al pagamento di quote di incentivo nel trimestre successivo a quello di riferimento. La somma delle quote dei 4 trimestri è sempre stata inferiore al 50% del fondo erogato annualmente a titolo di premialità". L'Ente, nella sua risposta, ha dichiarato che: "A partire dall'anno 2022, ATS della Brianza si è adeguata a quanto rilevato dal Collegio sindacale e confermato da Regione Lombardia ha provveduto ad allineare la modalità erogativa della premialità a quanto già in essere per la Dirigenza che prevede il pagamento di tutto il dovuto al termine dell'anno e sempre dopo validazione del NVP."

La Sezione prende atto di quanto riferito in ordine all'adeguamento dell'ATS Brianza alla segnalazione del collegio sindacale e alla corresponsione ai dipendenti, conformemente alla DGR IX/4334 del 26.12.2012, di somme a titolo di salario accessorio collegate alla *performance* organizzativa e individuale, effettuando il pagamento dell'intero ammontare dovuto al termine dell'anno e dopo validazione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni.

La Sezione auspica la corretta e uniforme applicazione della normativa in materia di salario accessorio in tutti gli enti del SSR, evitando trattamenti differenziati al personale del comparto.

b) Affidamento di un incarico esterno a KPMG ADVISORY Spa per il "Supporto amministrativo contabile"

Il Revisore ha rappresentato le circostanze in cui è emersa la perdita, di cui si tratta al punto 10) di questa delibera, che ha indotto l'ATS ad affidare l'incarico alla società KPMG ADVISORY Spa. Ha fatto quindi osservare che l'incarico riguarda *"adempimenti di stretta competenza delle strutture dell'ATS di Monza e Brianza che è adeguatamente supportata dalla presenza di figure professionali che dovrebbero avere, per il tipo di incarico attribuito (dirigenziale e direttivo), la capacità di svolgerli in autonomia"*. L'ATS ha fornito i chiarimenti richiesti, attestando che *"con provvedimento n. 62 del 10 marzo 2022 ad oggetto "Adesione ad accordo quadro Consip discendente da gara tramite procedura aperta per l'affidamento di servizi applicativi e servizi di supporto in ambito "sanità digitale-sistemi informativi clinico-assistenziale" per le pubbliche amministrazioni del SSN - ID 2202" l'Agenzia ha aderito all'Accordo quadro che, tra le altre specifiche, contemplava il servizio di supporto amministrativo - contabile procedendo successivamente alla stipula del contratto*

esecutivo con la Società KPMG ADVISORY S.p.a. La decisione di avvalersi di un supporto esterno è maturata a seguito di approfondimenti interni e opportune valutazioni di concerto con Regione Lombardia.”

[...] Gli esiti delle attività di ricognizione, analisi e approfondimento sono stati condivisi con Regione Lombardia e recepiti nella nota regionale A1.2022.0536475 del 23.06.2022 ad oggetto “Oggetto: 324 - Istruttoria in ordine al Decreto n. 173 del 25/05/2022 avente ad oggetto “Adozione Bilancio d’esercizio 2021 – gestioni sanitaria e socioassistenziale dell’ATS della Brianza” dove gli uffici regionali:

- 1. prendono atto:*
 - della difficoltà di ricostruzione delle partite pregresse, dovuta anche alla non adeguata formalizzazione sui sistemi contabili della migrazione dei dati in sede di costituzione dell’ATS;*
 - della complessità delle scritture contabili, che – soprattutto dal 2015 al 2019 - hanno recepito sia la fusione tra ASL Lecco e ASL Monza ex legge regionale n. 23/2015 sia l’operazione di sistemazione delle posizioni creditorie e debitorie pregresse ex decreto n. 6245 del 7/05/2019;*
 - della presunta attribuzione da parte dell’ATS dei crediti disallineati alla competenza degli esercizi “2011 e precedenti”;*
 - dell’impossibilità di confermare puntualmente la natura e l’anno di formazione della partita creditoria presa in considerazione;*
- 2. confermano che non risultano aperte nella contabilità regionale partite riconducibili ai crediti esposti da ATS;*
- 3. chiedono ad ATS di stralciare i crediti iscritti nella competenza 2015 e precedenti e non riconciliati con le risultanze regionali a fronte di una insussistenza passiva da registrare sull’esercizio 2021.*

Tale insussistenza rileva, per quanto sopra esposto, una perdita “non operativa” e non ricorrente riconducibile ad una situazione circoscritta che attiene ad attività anteriforma L.R. 23/2015 e non legata ad inefficiente impiego delle risorse e dei fattori produttivi.”

In relazione al predetto incarico esterno a KPMG Advisory Spa, che l’amministrazione riferisce di aver conferito in conformità dell’accordo quadro CONSIP, sembrerebbe emergere una situazione contabile assai complessa e del tutto eccezionale, fatti salvi eventuali ulteriori approfondimenti sulla necessità dell’incarico stesso nelle sedi competenti.

c) Crediti pregressi v/Regione Lombardia riconosciuti insussistenti

Il revisore ha segnalato che “sui crediti che l’ATS ha vantato nei confronti della Regione (superiori ai 30 milioni di euro) e provenienti dagli esercizi precedenti, si è registrato nei diversi anni un’interlocuzione Regione/ATS che:

a) ha visto la Regione negare la sussistenza dei crediti e l’ATS continuare a vantarli o, su richiesta della Regione, eliminarli in parte con degli stralci di dubbia consistenza o, infine, nell’esercizio 2021, completamente con la conseguenza di chiudere il bilancio in perdita di € 39.462.681,00; la misura di tale perdita si discosta in misura significativa dallo scenario programmato e autorizzato dalla Regione nel bilancio di previsione anno 2021, riduce in misura sostanziale il Patrimonio netto dell’Azienda senza che ne siano determinate le modalità di copertura;

b) ha visto la Regione nulla eccepire sui bilanci di esercizio 2020 e 2019 rispetto ai crediti vantati dalla ATS Monza e Brianza, salvo poi ricredersi nell’esame del bilancio di esercizio 2021, probabilmente dopo avere valutato le osservazioni riportate nei verbali del Collegio sindacale sulla questione”.

In merito all’analisi “dell’anzianità e dell’origine del credito aperto al 31 dicembre 2021 verso Regione Lombardia per € 33,7 milioni”, la relazione della KPMG Advisory Spa osserva che “le risultanze dell’analisi evidenziano che la situazione creditoria e debitoria dell’ATS Brianza, già a partire dal BES 2011, per mobilità extraregionale/intraregionale sia da privati sia pubblico presentava importi elevati e presumibilmente maggiori dell’importo corrispondente all’assegnazione di competenza di ciascun esercizio. Fino al 31 dicembre 2017 sono state effettuate scritture di compensazione tra posizioni creditorie e debitorie per importi inferiori senza rilevare la differenza positiva/negativa relativa all’importo eccedente/mancante ad incremento/decremento del credito verso Regione Lombardia (quota capitaria) come richiesto dalle istruzioni di Regione Lombardia. Nel BES 2017 è possibile identificare una scrittura contabile generale pari a complessivi €1.000 milioni di chiusura crediti per mobilità extraregionale attiva da privati (€600 milioni) e per mobilità attiva da pubblico (€400 milioni) e debiti per acconti (anticipazioni di cassa) ricevuti da Regione Lombardia che non è possibile riscontrare puntualmente con i documenti contabili ed i decreti di assegnazione che possano

consentire di confermarne l'ammontare e la suddivisione tra le singole fattispecie che contraddistinguono la natura dei relativi crediti.

*Di conseguenza, il credito aperto al 31 dicembre 2021 verso Regione Lombardia per € 33,7 milioni, anche alla luce della **registrazione contabile** descritta in precedenza, la quale **rappresenta solamente quella di importo maggiore tra diverse scritture contabili di riclassifica, giroconto e storno di entità diversa e che non trovano tuttavia adeguato riscontro con la documentazione contabile e a supporto dei rapporti intercorsi tra l'ATS Brianza e Regione Lombardia**, risulterebbe riferibile, sulla base delle risultanze dei mastrini contabili, a mobilità attiva extra-regionale.*

*Si potrebbe tuttavia dedurre, anche sulla base delle interlocuzioni intercorse con i referenti di Regione Lombardia, che il credito aperto al 31 dicembre 2021 possa riferirsi alle annualità "2011 e precedenti" in quanto già presente nei bilanci delle ex ASL confluite nell'ATS Brianza, senza tuttavia poter confermarne puntualmente la natura e l'anno di formazione, anche tenuto conto del fatto che **gli incassi ricevuti dall'ATS Brianza (e dalle ex ASL confluite in ATS Brianza) non risultano direttamente imputabili alle partite creditorie aperte così come risultanti ad ogni chiusura di esercizio, sia per l'eterogeneità dei crediti chiusi in corrispondenza di ogni rimessa di cassa ricevuta da Regione Lombardia, sia per la durata del ciclo finanziario che risente dell'allungamento dei tempi di incasso dei crediti relativi al saldo finale delle prestazioni erogate.***

In ogni caso risulta altresì evidente che il Credito verso Regione Lombardia ancora aperto alla data odierna rappresenta le somme necessarie all'ATS Brianza per far fronte agli impegni finanziari previsti come dettagliatamente esposto a proposito delle criticità emerse rispetto agli indicatori di allerta finanziaria."

A margine dell'incontro del 26 ottobre 2022, l'ATS ha rappresentato che la liquidazione del credito da parte della Regione, avrebbe risolto le tensioni di cassa presenti sin dal 2016 (anno di costituzione della ATS), in gran parte dovute al mancato incasso del vecchio credito v/Regione Lombardia. Non vi sarebbero, infatti, ad avviso del vertice dell'Agenzia, ragioni per ritenere lo squilibrio nei conti dell'ATS di natura strutturale. La Sezione prende atto che stralci parziali del credito v/Regione sono avvenuti negli anni per effetto di operazioni di riclassificazioni, giroconti e storni con altre voci

contabili v/Regione, ma anche per effetto di compensazioni con debiti v/Aziende sanitarie della Regione.

La Sezione sottolinea che il sistema di finanziamento del Servizio Sanitario della Regione Lombardia, che vede l'interposizione delle ATS tra Regione ed Aziende erogatrici per consistenti quote della spesa sanitaria, richiede un'estrema chiarezza nei rapporti contabili tra i vari soggetti coinvolti. Le poste presenti in bilancio devono essere fondate su rapporti giuridici certi ed essere pari al valore risultante dagli atti, i quali devono essere conservati dall'amministrazione e resi disponibili per i controlli degli organi preposti, nel rispetto dei criteri di trasparenza e integrità del bilancio. La Sezione evidenzia in particolare il rischio che le partite "intercompany", ove non sostanziate da atti certi e definiti in tutti i loro elementi giuridici e contabili, possano celare squilibri di sistema e che, in assenza di accurate e tempestive operazioni di circolarizzazione, tali squilibri perdurino nel tempo.

d) Pagamenti irregolari per lavori pubblici.

Il Revisore, con nota prot. Cdc 9555/2022, ha segnalato la sfasatura tra il certificato di regolare esecuzione dei lavori (datato 7 agosto 2020) e il pagamento (in data 19 marzo 2020), relativo agli interventi per la seconda e terza fase della realizzazione degli impianti di rilevazione dei fumi e dell'illuminazione di sicurezza e opere edili accessorie, presso la sede di Monza, Via De Amicis n. 17, affidati, a seguito di procedura negoziata effettuata tramite la piattaforma telematica Sintel, con provvedimento del Direttore generale n. 750 dell'11 novembre 2019. Inoltre, il revisore ha segnalato l'"aumento di € 1.620,09 rispetto all'importo di € 36.368,41, oltre Iva di legge, offerto in sede di gara".

All'esito dell'attività istruttoria di questa Corte è emerso che l'affidamento dei lavori rientra nell'ambito del programma dei lavori pubblici LL.PP. 2019 dell'ATS; che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Società impianti Tecnologici s.r.l. (SIT Srl). Il contratto sottoscritto con la SIT Srl in data 23.12.2019 prevedeva un pagamento di € 36.368,41, IVA 22% esclusa. La consegna ed inizio lavori sono avvenuti in data 20.01.2020, mentre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori era il 17.06.2020.

Il 05.03.2020 è stata emessa dalla ditta la fattura per il pagamento di € 30.000,00, oltre all'IVA del 22%. In data 14.05.2020 è stata accertata l'ultimazione dei lavori con certificato sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'impresa. Infine, in data 07.08.2020 è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal R.U.P. e dall'impresa.

Alla richiesta di chiarimenti da parte di questa Corte sulla sfasatura tra pagamento e ultimazione dei lavori, l'ATS ha così risposto: *“Il Capitolato Speciale d'Appalto all'art.12, “Fatturazione e Pagamenti”, prevedeva il pagamento a seguito di accertamento dell'ultimazione dei lavori da parte del D.L. in unica soluzione. In data 05.03.2020, in piena prima ondata pandemica, il D.L., come precedentemente condiviso con l'appaltatore, preso atto della mancanza delle condizioni minime di sicurezza, derivanti dalla notevole presenza di personale dipendente nella struttura in cui si svolgevano i lavori utilizzata non solo da ATS ma anche da ASST e dal Tribunale, oltre all'afflusso del pubblico afferente gli Enti medesimi, ha dato disposizioni verbali all'appaltatore di non procedere nell'avanzamento dei lavori, posto che gli stessi erano quasi ultimati, stante l'esigenza di rispettare le disposizioni per contrastare la diffusione del Covid-19.”* Inoltre: *“... alla data di emissione della fattura n. 17, 05 Marzo 2020 per un importo di € 30.000,00, oltre IVA, verificato che i materiali da installare (canne di ventilazione) erano depositati in cantiere, l'ammontare residuo dei lavori da eseguire era ampiamente inferiore all'importo previsto a saldo, si è proceduto al pagamento della fattura che, di fatto non costituisce “acconto” sui lavori da eseguire bensì pagamento dei lavori eseguiti, anzi pagamento di importo inferiore al totale delle opere eseguite alla data del 5 Marzo 2020. Il pagamento è stato anche determinato dal particolare momento che si stava vivendo e che non dava certezza della ripresa dei lavori, per fatto non imputabile all'appaltatore ma per causa di forza maggiore, emergenza Covid-19.”*

Allo stato degli atti e secondo quanto comunicato dall'Agenzia, la Sezione rileva che i lavori aggiudicati alla ditta S.I.T. Srl, nonostante l'interruzione legata all'emergenza pandemica, sono stati eseguiti nei termini previsti, ovvero entro il 17.06.2020, e che in data 07.08.2020 è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione.

10. Emersione di una perdita nel bilancio 2021 portata a nuovo nel bilancio 2022

Sebbene non riferito ai due rendiconti in esame, è emersa nella documentazione raccolta in fase istruttoria da parte di questa Corte, una perdita per 39,5 milioni di euro nel bilancio 2021 dell'ATS della Brianza. La Regione con apposita deliberazione di Giunta (DGR n. XI/6864 del 02/08/2022 *"Determinazioni in merito al Bilancio d'Esercizio 2021 dell'Agenzia per la Tutela della Salute (ATS) della Brianza ai sensi dell'art. 4 comma 8 della L. 412/91 e contestuale assegnazione del contributo straordinario per ripiano perdite ai sensi dell'Art. 30 D. Lgs. 118/2011 – (di concerto con il Vice Presidente Moratti)"*) ha autorizzato l'ATS Brianza a riportare a nuovo la perdita di € 39.462.681,00 nell'esercizio 2022 e, contestualmente, ha disposto l'assegnazione di un contributo straordinario di pari importo a titolo di ripiano della perdita. Il magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti circa le disposizioni a supporto della copertura della perdita in bilancio. L'ATS, con nota prot. n. 15337 del 25 ottobre 2022, ha così risposto alla Corte:

"Con la Delibera Regionale l'ATS è già stata autorizzata a riportare a nuovo nell'esercizio 2022 l'importo della perdita 2021 definita in euro 39.462.681 (passaggio dalla voce PAA220 "A.VII Utile (perdita) d'esercizio" alla voce PAA210 "A.VI Utili (perdite) portati a nuovo"). A breve, con decreto dirigenziale, Regione autorizzerà l'ATS della Brianza ad iscrivere il contributo per ripiano perdite per Euro 39.462.681 alla voce PAA200 "A.V.3) Contributi per ripiani perdite – altro" sullo Stato Patrimoniale del Bilancio consuntivo 2022, a fronte di un credito verso Regione da iscrivere alla voce ABA500 "B.II.2.b.3) Crediti v/Regione per ripiano perdite". Successivamente alle registrazioni della frase precedente e ad ogni modo solo in seguito alla ricezione dell'incasso del contributo in oggetto sul conto di tesoreria dell'ATS, l'ATS dovrà stralciare la somma iscritta come contributo per ripiano perdite alla voce PAA200 "A.V.3) Contributi per ripiani perdite – altro" e contestualmente portarla a diretta riduzione della perdita portata a nuovo sulla voce PAA210 "A.VI Utili (perdite) portati a nuovo", come previsto dalle linee guida approvate con Decreto Ministero della Salute del 24/05/2019."

Relativamente alle perdite portate a nuovo, il magistrato istruttore durante l'incontro con i vertici dell'ATS, avvenuto lo scorso 26 ottobre, ha chiesto l'invio di una rappresentazione schematica per ricostruire la composizione dei 39,5 milioni di euro della perdita. L'Agenzia, con nota di integrazione prot. 18518 del 28 ottobre 2022, ha rappresentato la composizione della perdita con la seguente tabella:

Crediti vs Regione iscritti nella competenza 2015 e precedenti non riconciliati con Regione	€ 31.069.890
Debito verso ASST Lecco per cessione di sangue /emocomponenti ed emoderivati	€ 3.581.824
Debito vs ATS Milano per fatture attive registrate dall'ATS Milano nei confronti dell'ex ASL di Lecco che non risultano presenti nell'elenco delle fatture passive registrate dall'ATS Brianza	€ 778.854
Debito relativo alla fattura 2004/1841 del 31.12.2004- Riabilitazione Psichiatrica 2003 che risulta chiusa nelle contabilità di ATS Brianza (ex ASL Monza e Brianza) ma ancora aperta nella contabilità di ATS Milano (ex ASL Milano 2)	€ 4.032.113
PERDITA D'ESERCIZIO 2021	€ 39.462.681

La Regione Lombardia ha emesso il mandato di pagamento n. 46375 del 14 novembre 2022 di € 39.462.681,00 (disposto con decreto n. 15612 del 02/11/2022) che l'ATS della Brianza ha incassato sul conto di tesoreria. Inoltre, l'Agenzia è stata autorizzata allo storno della somma iscritta come contributo per ripiano perdite alla voce PAA200 "A.V.3) Contributi per ripiani perdite - altro" e alla contestuale riduzione della perdita portata a nuovo sulla voce PAA210 "A.VI) Utili (perdite) portati a nuovo" sullo Stato Patrimoniale del Bilancio consuntivo 2022.

La Sezione prende atto della vicenda complessa e risalente al periodo precedente alla riorganizzazione del SSR dettato dalla L.R. n. 23/2015. Questa circostanza ha richiesto l'affidamento di incarico oneroso ad una società esterna, di cui si è detto al punto 9.b), incarico che ha consentito di ricostruire solo parzialmente la vicenda, per mancanza di adeguato supporto contabile nella documentazione conservata tra enti del SSR e Regione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, sulla base dell'esame delle relazioni inviate dal Collegio sindacale dell'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza sui bilanci 2019 e 2020 e della successiva attività istruttoria

RILEVA

- l'emersione di una perdita pregressa di € 39.462.681,00 iscritta nel bilancio 2021, che la Sezione si riserva di esaminare unitamente al questionario dell'esercizio medesimo che l'ATS deve trasmettere alla Sezione in conformità alle Linee Guida della Sezione delle Autonomie di questa Corte (Delibera 12/SEZAUT/2022/INPR);
- la composizione della perdita, corrispondente alla somma di crediti insussistenti v/Regione per € 31.069.890,00 e di sopravvenienze passive per debiti v/ASST di Lecco e ATS Milano, pari complessivamente a €8.392.971,00;
- l'assegnazione, con DGR n. XI/6864 del 2 agosto 2022, di un contributo straordinario di € 39.462.681,00 all'ATS Brianza, a copertura della suddetta perdita, portata a nuovo nel bilancio dell'esercizio 2022;
- la costituzione, con decreto n. 6385 del 11 maggio 2022 a firma del Direttore centrale bilancio e finanza della Regione Lombardia, di riserve di patrimonio netto nel bilancio consuntivo 2021 GSA;
- la destinazione, con decreto n. 15612 del 2 novembre 2022, di tali riserve per l'importo di € 39.462.681,00 all'ATS Brianza a titolo di ripiano della perdita esposta nel bilancio consuntivo 2021;
- l'emissione da parte della Regione Lombardia del mandato n. 46375 del 14 novembre 2022 a favore dell'ATS Brianza, a *"saldo ripiano della perdita consuntivo 2021 in attuazione DRG 15612/2022"*;
- l'incasso del mandato da parte di ATS della Brianza.

INVITA

l'ATS Brianza e la Regione Lombardia, anche a mezzo degli enti del Sistema regionale, nell'ambito delle rispettive competenze e potestà decisionali, ad intraprendere le iniziative atte a superare le criticità evidenziate, segnatamente:

- a rendere più efficienti le modalità di gestione delle procedure di gara al fine di evitare che il ricorso alle c.d. "proroghe tecniche" o ai "contratti ponte" diventi una

modalità ordinaria di affidamento dei servizi da parte degli enti del servizio sanitario regionale;

- a motivare adeguatamente gli atti di conferimento degli incarichi legali, secondo le indicazioni presenti nella parte motiva, previa (ri)valutazione dell'opportunità ed economicità dell'affidamento di appalti per servizi legali in sostituzione di singoli incarichi;
- a determinare gli accantonamenti a fondo rischi in misura adeguatamente commisurata ai rischi probabili e possibili con riferimento all'ATS Brianza e, in una ottica di sistema, agli altri enti del SSR;
- a pervenire alla tempestiva definizione dei crediti pregressi v/farmacie, implementando sistemi che consentano di concludere senza ritardi i controlli al fine della puntuale iscrizione in bilancio delle relative poste e il pronto recupero, da parte delle ATS, delle somme al controllo rivelatesi non dovute;
- a indicare nella Nota integrativa la modalità di calcolo del fondo svalutazione crediti, tenuto conto della loro anzianità, e la loro corretta quantificazione, anche con riferimento ai crediti v/amministrazioni pubbliche, mediante la dimostrazione della persistenza dei corrispondenti debiti nelle scritture dei soggetti debitori;
- a implementare le procedure approvate nel quadro del "*Percorso attuativo della certificabilità*" con particolare riferimento alle immobilizzazioni, realizzando tempestivamente inventari fisici periodici dei beni immobili, e alla gestione del magazzino;
- a verificare il rispetto da parte di tutti gli enti sanitari delle direttive regionali in materia di corresponsione ai propri dipendenti di somme a titolo di salario accessorio collegato alla *performance* organizzativa e individuale;

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Direttore generale ed al Presidente del Collegio sindacale dell'ATS della Brianza, all'Assessore alla sanità ed alla Direzione generale per la sanità della Regione Lombardia, e, alla Procura regionale della Corte

dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Lombardia per eventuali profili di competenza in ordine a quanto trattato ai paragrafi:

- 1.c) Affidamento diretto di incarichi legali;
- 2) Circolarizzazione rapporti di credito e debito;
- 9.b) Affidamento di un incarico esterno a KPMG ADVISORY Spa per il “Supporto amministrativo contabile”;
- 9.c) Crediti pregressi v/Regione Lombardia riconosciuti insussistenti;
- 10) Emersione di una perdita nel bilancio 2021, portata a nuovo nel bilancio 2022.

ORDINA

la pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, sul sito internet dell’amministrazione.

Così deliberato nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022.

Il relatore
(dott.ssa Vittoria Cerasi)

Il Presidente f.f.
(dott. Marcello Degni)

Depositata in Segreteria il
09 dicembre 2022

Il funzionario f.f.
preposto al servizio di supporto
(Aldo Rosso)